Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 115

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 19 maggio 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1937

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 marzo 1937-XV, n. 636.
Conversione in legge del R. decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2068, concernente il trattamento economico del personale all'estero dipendente dal Ministero degli affari esteri e degli Addetti stampa, presso le Regie rappresentanze diplomatiche all'estero.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2068, concernente il trattamento economico del personale all'estero dipendente dal Ministero degli affari esteri e degli Addetti stampa, presso le Regie rappresentanze diplomatiche all'estero.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 23 marzo 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — ALFIERI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 23 marzo 1937-XV, n. 637.
Conversione in legge del R. decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2275, che dà esecuzione agli Accordi commerciali e di compensazione stipulati il 6 novembre 1936 fra l'Italia e il Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2275, che dà esecuzione agli Accordi commerciali e di compensazione stipulati il 6 novembre 1936 fra l'Italia e il Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 23 marzo 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 23 marzo 1937-XV, n. 638.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 196, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma il 21 dicembre 1936-XV fra l'Italia e il Portogallo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 196, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma il 21 dicembre 1936-XV fra l'Italia e il Portogallo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 23 marzo 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 8 aprile 1937-XV, n. 639.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 30 dicembre 1936-XV, n. 2171, riguardante la istituzione dell'addizionale di un centesimo su talune imposte erariali per fini di assistenza sociale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 dicembre 1936-XV, n. 2171, riguardante la istituzione dell'addizionale di un centesimo su talune imposte erariali per fini di assistenza sociale, con l'aggiunta del seguente comma all'art. 1:

« L'addizionale considerata alla lettera *a*) non si applica ai titoli dei debiti amministrati dalla Direzione generale del Debito pubblico, soggetti all'imposta di ricchezza mobile ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 8 aprile 1937-XV, n. 640.

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2418, riguardante la costituzione dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.), con sede in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2418, riguardante la costituzione dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.), con sede in Roma.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 febbraio 1937-XV, n. 641.

Dichiarazione di pubblica utilità dei lavori di costruzione di una strada a monte di Genova-Nervi e relative norme di attuazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1390, convertito nella legge 30 marzo 1933, n. 361, per l'approvazione del piano regolatore di alcune zone del centro di Genova;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta l'assoluta ed urgente necessità di provvedere alla dichiarazione di pubblica utilità dei lavori di costruzione di una nuova strada a monte dell'abitato di Nervi (Genova) coi relativi raccordi con la via Aurelia ed all'approvazione delle relative norme edilizie di esecuzione;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per la guerra, e per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono dichiarati di pubblica utilità i lavori progettati dal comune di Genova per la costruzione di una strada a monte dell'abitato di Nervi coi relativi raccordi con la via Aurelia giusta l'apposito piano particolareggiato di esecuzione esaminato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza n. 2125 del 29 dicembre 1936-XV della prima sezione.

Un esemplare di questo piano costituito da due planimetrie tinteggiate in iscala 1:1000 e da un elenco delle proprietà da espropriarsi, documenti approvati con deliberazione pode-

starile 1° aprile 1936, n. 574, vistati, d'ordine Nostro, dal Ministro per i lavori pubblici, sarà depositato all'Archivio di Stato.

E' approvato il regolamento annesso al presente decreto, contenente norme edilizie per l'attuazione del progetto anzidetto, il quale regolamento, vistato dal Ministro per i lavori pubblici, sarà depositato all'Archivio di Stato.

Art. 2.

Per l'attuazione del piano sono applicabili le stesse norme di cui agli articoli 5, 6, 7, 10 e 12 del R. decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1390, convertito nella legge 30 marzo 1933, n. 361, per l'approvazione del piano regolatore di alcune zone del centro di Genova e le relative norme di attuazione.

Art. 3.

Per iniziare e compiere le espropriazioni ed i lavori occorrenti per l'attuazione del progetto è assegnato il termine di cinque anni dalla data del presente decreto.

Art. 4.

In quanto non disposto o modificato col presente decreto valgono le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI — DI REVEL — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 385, foglio 72. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 aprile 1937-XV, n. 642.

Provvedimenti per la lotta contro le cocciniglie degli agrumi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenute nel R. decreto-legge 23 giugno 1932, n. 913, convertito in legge con la legge 22 dicembre 1932, n. 1871, nella legge 22 dicembre 1932, n. 1933, e nel R. decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1530;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedimenti per la lotta contro le cocciniglie degli agrumi per l'annata agraria 1936-37;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la concessione di contributi da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nelle spese per la lotta contro le cocciniglie degli agrumi, relative alla campagna agraria 1936-37.

A tale effetto, nello stato di previsione del Ministero predetto per l'esercizio 1936-37, sarà, con decreto del Ministro per le finanze, stanziata la somma di L. 2.100.000.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 385, foglio 82. — MANCINI.

REGIO DECRETO 8 aprile 1937-XV, n. 643.

Norme per l'esame di concorso per l'avanzamento al grado di capitano nel Corpo delle Capitanerie di porto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e particolarmente l'art. 57;

Visto il R. decreto 26 febbraio 1924, n. 272, che approva le norme per l'applicazione delle disposizioni del R. decreto 10 settembre 1923, n. 2068, circa il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto e particolarmente l'art. 5;

Sentito il Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le annesse norme, firmate, d'ordine Nostro, dai Ministri per la marina e per le comunicazioni, per l'esame di concorso prescritto dall'art. 57 del testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 1° agosto 1936, n. 1493, per l'avanzamento al grado di capitano nel Corpo delle Capitanerie di porto.

Art. 2.

Il programma di esame per l'avanzamento al grado di capitano nel Corpo delle Capitanerie di porto e le relative istruzioni, sono stabiliti con decreto del Ministro per la marina, di concerto con quello per le comunicazioni.

Art. 3.

Sono abrogati l'art. 5 del R. decreto 26 febbraio 1924, n. 272, ed ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1937 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 385, *foglio* 81. — MANCINI.

Norme per l'esame di concorso per l'avanzamento al grado di capitano nel Corpo delle Capitanerie di porto.

Art. 1.

Il Ministro per la marina con suo decreto di concerto col Ministro per le comunicazioni — da pubblicare nel foglio d'ordini ministeriale — indice l'esamme di concorso prescritto per l'avanzamento a capitano nel Corpo delle Capitanerie di porto.

Art. 2.

L'esame di concorso prescritto per l'avanzamento al grado di capitano nel Corpo delle Capitanerie di porto ha luogo presso il Ministero della marina e comprende una prova scritta e prove orali sulle materie indicate da apposito programma da approvare con decreto del Ministro per la marina di concerto col Ministro per le comunicazioni.

Art. 3.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la marina, di concerto con quello per le comunicazioni, ed è composta come segue:

presidente: un ufficiale generale di porto;

membri: un colonnello di porto, un ufficiale superiore dello Stato Maggiore della Regia marina di grado non inferiore a capitano di fregata; due ufficiali superiori del Corpo delle Capitanerie di porto;

segretario (senza voto): un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della marina di grado non inferiore all'8°.

Art. 4.

L'epoca degli esami e la località dove essi devono svolgersi sono di volta in volta determinati dal Ministro per la marina di concerto con quello per le comunicazioni.

Art. 5.

Nei giorni stabiliti per la prova scritta la Commissione riunita in adunanza segreta formula il tema sulla materia del programma da svolgersi nel giorno.

Il tempo assegnato per il suo svolgimento è indicato dalle istruzioni.

Art. 6.

Durante lo svolgimento della prova scritta i candidati non possono comunicare tra loro o con persone estranee alla Commissione nè consultare libri o manoscritti. Chi contravviene a queste disposizioni è escluso dagli esami.

La vigilanza durante la prova è esercitata dalla Commissione esaminatrice secondo le modalità stabilite dalle istruzioni e le altre fissate dal presidente della Commissione stessa. Questi potrà richiedere al Ministero il concorso di una Commissione di vigilanza.

Art. 7.

I lavori debbono essere scritti su carta contrassegnata dalla firma di uno dei componenti la Commissione e da apposito timbro.

Terminato il lavoro il candidato senza firmarlo o apporvi altro segno qualsiasi lo chiude in busta entro cui porrà altra busta chiusa contenente il suo nome e cognome. Quindi consegna tutto ad uno dei membri presenti della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza che provvede a far suggellare il piego che viene firmato dai membri presenti e dal segretario con l'indicazione dell'ora di presentazione.

Il candidato deve porre nella busta tutti i fogli di carta che ha ricevuto.

Art. 8.

L'esame dei lavori scritti e le votazioni relative da parte della Commissione hanno luogo senza prendere cognizione del nome dell'autore. Terminato l'esame di tutti i lavori vengono aperte le buste contenenti i nomi degli autori.

Art. 9.

Ultimata la prova scritta la Commissione procede all'esame dei lavori. Su ciascun lavoro si fanno due distinte votazioni: una segreta intesa a stabilire l'idoneità o meno del candidato stesso, l'altra palese per la classificazione di merito.

La votazione segreta ha luogo per palline bianche e nere da deporre in un'urna a due divisioni, una bianca e l'altra nera. Il commissario che ritiene il candidato idoneo pone la pallina bianca nella divisione bianca la nera nella divisione nera; inversamente procede nel caso di inidoneità.

Il presidente, accertato che il complesso delle palline deposte nell'urna corrisponde al numero dei commissari, dichiara il candidato idoneo se nell'urna bianca constata in maggioranza le palline bianche; inidoneo nel caso contrario.

Terminata la votazione segreta si procede a quella palese, anche per i candidati i quali non sono risultati idonei, seguendo l'ordine inverso di grado e di anzianità dei componenti la Commissione.

Ciascun commissario dispone di venti punti di cui i primi nove servono per graduare i non idonei; nessun commissario può dare più di nove punti ai candidati che furono dichiarati inidonei a maggioranza, nè meno di dieci a coloro dichiarati idonei.

Sono ammessi a sostenere le prove orali i candidati dichiarati idonei nella prova scritta.

Al termine di ciascuna delle prove orali si procede alle due votazioni nel modo anzidetto.

Art. 10.

Per ogni seduta della Commissione è redatto verbale che, previa lettura e approvazione, è firmato dal presidente, dai membri e dal segretario.

Al verbale dell'ultima seduta è allegato anche lo stato generale delle votazioni, firmato dal presidente e dal segre-

tario, ove i candidati sono ripartiti in ordine di merito, distinguendo gli idonei dai non idonei, con l'indicazione, per ciascuno, dei risultati parziali delle votazioni e di quello complessivo. Quindi il presidente rimette al Ministero della marina (Gabinetto) i verbali delle sedute e lo stato generale su indicato, nonchè i lavori che lo stesso Ministero conserva nei suoi atti.

Art. 11.

Il Ministro per la marina, riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami, ne approva i risultati, che sono pubblicati nel foglio d'ordini ministeriale.

Art. 12.

Lo stato generale di cui all'articolo 10 deve esser comunicato, insieme con gli altri documenti prescritti dalle disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, alla Commissione di avanzamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per la marina: MUSSOLINI.

Il Ministro per le comunicazioni: BENNI.

REGIO DECRETO 1° marzo 1937-XV, n. 644.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa dell'Istituto delle Suore di Nostra Signora della Carità del Buon Pastore con sede in Messina.

N. 644. R. decreto 1° marzo 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa dell'Istituto delle Suore di Nostra Signora della Carità del Buon Pastore, con sede in Messina, e viene autorizzato il trasferimento, a favore della medesima, di immobili del complessivo valore approssimativo di L. 1.000.000, da essa posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 15 marzo 1937-XV, n. 645.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale « F. Rismondo » di Trieste.

N. 645. R. decreto 15 marzo 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale « F. Rismondo » di Trieste, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 15 marzo 1937-XV, n. 646.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale di Vittoria.

N. 646. R. decreto 15 marzo 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene eretta in ente morale la Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale di Vittoria e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 15 marzo 1937-XV, n. 647.

Erezione in ente morale della « Fondazione prof. Alberto Marghieri » presso il Sindacato fascista avvocati e procuratori di Napoli.

N. 647. R. decreto 15 marzo 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la « Fondazione prof. Alberto Marghieri » presso il Sindacato fascista avvocati e procuratori di Napoli, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 10 febbraio 1937-XV, n. 648.

Modificazione dello statuto della « Fondazione Alfredo Bartolucci » con sede in Roma.

N. 648. R. decreto 10 febbraio 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene modificato lo statuto della « Fondazione Alfredo Bartolucci » con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 25 febbraio 1937-XV, n. 649.

Autorizzazione al Regio politecnico di Milano ad accettare una donazione.

N. 649. R. decreto 25 febbraio 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio politecnico di Milano viene autorizzato ad accettare la donazione di L. 20.000 nominali in titoli di Rendita 5 %, disposta in suo favore dalla signora Anna Fazzi in Colli per l'istituzione di una borsa di studio da intitolarsi: « Borsa dott. ing. Fulvio Colli ».

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1937 - Anno XV

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 5 maggio 1937-XV.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Società cooperativa « Il Progresso Agricolo » di Alia (Palermo).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Ritenuta l'opportunità di sottoporre la Società cooperativa « Il Progresso Agricolo » di Alia (Palermo) all'amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del suddetto Regio decreto-legge;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale della Società cooperativa « Il Progresso Agricolo » di Alia (Palermo) sono sciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 maggio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(1530)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 5 maggio 1937-XV.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Cassa rurale di depositi e prestiti « S. Sebastiano » di Poggio Moiano (Rieti).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato relativa allo scioglimento degli Organi amministrativi della Cassa rurale di depositi e prestiti « S. Sebastiano » di Poggio Moiano (Rieti);
Considerato che la situazione della predetta Cassa rurale rende necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale della Cassa rurale di depositi e prestiti « S. Sebastiano » di Poggio Moiano (Rieti) sono sciolti ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, numero 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 maggio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(1532)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 5 maggio 1937-XV.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale di Fuscaldo (Cosenza).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduta la sentenza del Regio tribunale di Cosenza in data 25 gennaio 1937-XV, con la quale viene dichiarato lo stato di cessazione dei pagamenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 67 e 68 del citato Regio decreto-legge, nei riguardi della Cassa rurale di Fuscaldo (Cosenza) in liquidazione;
Considerato che alla liquidazione della Cassa rurale predetta deve essere applicata la speciale procedura di cui al titolo VII, capo III, del ripetuto Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Su proposta del Capo dell'Ispettorato;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio del credito già concessa alla Cassa rurale di Fuscaldo (Cosenza) in liquidazione, è revocata e la Cassa stessa è messa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 maggio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(1534)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 7 maggio 1937-XV.
Nomina del dott. Antonio Toriello a membro della Corporazione dell'abbigliamento.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 9 giugno 1934-XII, che costituisce la Corporazione dell'abbigliamento;
Visto il proprio decreto 18 aprile 1936-XIV, con il quale il sig. Giulio Petrini, membro della suddetta Corporazione in rappresentanza dei lavoratori per gli ombrellifici, è stato confermato nella detta carica per il triennio 22 aprile 1936-21 aprile 1939;
Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per la nomina del dott. Antonio Toriello a membro della Corporazione dell'abbigliamento in sostituzione del sig. Giulio Petrini;
Su proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il dott. Antonio Toriello è nominato membro della Corporazione dell'abbigliamento, quale rappresentante dei lavoratori per gli ombrellifici, in sostituzione del sig. Giulio Petrini.

Roma, addì 7 maggio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(1564)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 7 maggio 1937-XV.
Nomina del dott. Sebastiano Buonamico a membro della Corporazione dello spettacolo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 23 giugno 1934-XII, che costituisce la Corporazione dello spettacolo;
Visto il proprio decreto 18 aprile 1936-XIV, con il quale il maestro Ugo Benvenuti, membro della suddetta Corporazione in rappresentanza degli artisti di canto, è stato confermato nella detta carica per il triennio 22 aprile 1936-21 aprile 1939;
Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per la nomina del dott. Sebastiano Buonamico a membro della Corporazione dello spettacolo in sostituzione del maestro Ugo Benvenuti;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il dott. Sebastiano Buonamico è nominato membro della Corporazione dello spettacolo, quale rappresentante degli artisti di canto, in sostituzione del maestro Ugo Benvenuti.

Roma, addì 7 maggio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato: MUSSOLINI.

(1565)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 7 maggio 1937-XV.

Nomina della signora Adriana Caneva ved. Bosurgi a componente la Corporazione della orto-floro-frutticoltura.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 29 maggio 1934-XII, che costituisce la Corporazione della orto-floro-frutticoltura;

Visto il proprio decreto 8 novembre 1934-XII, con il quale il comm. Giuseppe Bosurgi è stato nominato membro della Corporazione della orto-floro-frutticoltura in rappresentanza dei datori di lavoro per l'industria dei derivati agrumari e delle essenze;

Vista la designazione della Confederazione fascista degli industriali per la nomina della signora Adriana Caneva vedova Bosurgi a componente della Corporazione della orto-floro-frutticoltura in sostituzione del comm. Giuseppe Bosurgi, deceduto;

Su proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

La signora Adriana Caneva ved. Bosurgi è nominata componente della Corporazione della orto-floro-frutticoltura, quale rappresentante dei datori di lavoro per l'industria dei derivati agrumari e delle essenze in sostituzione del commendatore Giuseppe Bosurgi.

Roma, addì 7 maggio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato: MUSSOLINI.

(1566)

DECRETO MINISTERIALE 25 aprile 1937-XV.

Misura e modalità di applicazione del contributo associativo per l'anno 1937 per gli iscritti alle Associazioni sindacali aderenti alla Confederazione fascista dei commercianti.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 68 del R. decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 484;

Sentita la Confederazione fascista dei commercianti;

Decreta:

Il contributo associativo per gli iscritti alle Associazioni aderenti alla Confederazione fascista dei commercianti è stabilito per l'anno 1937 nelle seguenti misure:

a) Commercianti accertati nelle categorie *B* e *C*-1 in dipendenza della propria attività commerciale, ai fini dell'applicazione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile:

con reddito netto da L. 1.001 a L. 2.000 . . . L. 10
con reddito netto da L. 2.001 a L. 5.000 . . . L. 25
con reddito netto da L. 5.001 a L. 10.000 . . . L. 50
con reddito netto da L. 10.001 a L. 15.000 . . . L. 100
con reddito netto da L. 15.001 a L. 20.000 . . . L. 150
con reddito netto da L. 20.001 a L. 30.000 . . . L. 170
con reddito netto da L. 30.001 a L. 50.000 . . . L. 225
con reddito netto superiore alle L. 50.000 . . . L. 300

b) Commercianti non iscritti nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile:

minimo . . . . L. 10
massimo . . . . L. 300

Il contributo dovrà essere strettamente commisurato al reddito presunto dell'azienda ed applicato in base alle misure di cui alla lettera *a*).

Nessun contributo è dovuto dai commercianti con reddito fino a L. 1000.

c) Dirigenti di aziende commerciali:

con retribuzione mensile sino a L. 2000 . . . . . L. 20
con retribuzione mensile da L. 2001 a L. 3000 . . . L. 40
con retribuzione mensile superiore a L. 3000 . . . L. 60

Il Ministro per le corporazioni può, ove lo ravvisi necessario ed opportuno, modificare la misura e le modalità di applicazione del contributo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 aprile 1937 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

(1500)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha rimesso in data 17 maggio 1937-XV alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 613, concernente l'agevolezza della riesportazione di semole e di paste a scarico di bollette di temporanea importazione di grano tenero.

(1570)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha rimesso in data 15 maggio 1937-XV alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 597, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione.

(1571)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha rimesso in data 14 maggio 1937-XV alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 572, concernente agevolezze fiscali a favore dei piloti turisti nazionali.

(1572)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di agenzia telegrafica.

Si comunica che il giorno 22 aprile 1937-XV venne attivato il servizio telegrafico nella Agenzia postale di Roma Serpentara Aeroporto, provincia di Roma.

(1544)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco N. 34.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 %	480945	903 —	Angeli *Maria* di Carlo, maritata Fiori dom. a Modena, con usufr. ad Angeli Carlo fu Gustavo dom. a Modena.	Angeli *Daniella-Maria* di Carlo ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	635473	175 —	Bernardi *Rosa* fu Luigi, moglie di Stagni Giulio, dom. a Roma.	Bernardi *Domenica-Maria-Rosa* fu Luigi, ecc. come contro.
id.	167821	70 —	Boccalandro Enrico fu Nicolò dom. a Genova, con annotazione che la rendita è sottoposta ad ipoteca a favore di Cerruti *Filomena* fu Bartolomeo, moglie del titolare, in garanzia di parte della sua dote.	Boccalandro Enrico fu Nicolò dom. a Genova con annotazione che la rendita è sottoposta ad ipoteca a favore di Cerruti *Maria-Filomena*, come contro.
Red. 3,50 %	41424	73,50	Scarpaci *Letizia* fu Biagio, minore, sotto la p. p. della madre Lombardo Anna di Giuseppe, ved. di Scarpaci Biagio, dom. in Termini Imerese (Palermo).	Scarpaci *Giuseppa-Letizia* fu Biagio, ecc. come contro.
id.	63642	700 —	Cattaneo Maria ved. di Merlotti Luigi, dom. a Milano, con usufrutto vit. a Cattaneo *Ludovica* fu Angelo ved. *Penati* Carlo, dom. a Milano.	Cattaneo Maria ved. di Merlotti Luigi, dom. a Milano, con usufr. vit. a Cattaneo *Bianca-Luduina* fu Angelo ved. *Pennati* Carlo, dom. a Milano.
id.	169106	175 —	Bianculli *Neera* di Francesco, minore, sotto la p. p. del padre, dom. in Napoli.	Bianculli *Nerina detta Neera*, ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	830828	35 —	Bianculli *Neera* di Francesco, nubile, dom. in Napoli.	Bianculli *Nerina detta Neera* di Francesco, nubile, dom. in Napoli.
Rendita 5 %	6298	245 —	Penati *Luisa* di Giovanni, minore, sotto la p. p. del padre, dom. a Torino.	Penati *Maria-Luisa* di Giovanni, ecc. come contro.
Red. 3,50 %	497480	164,50	Bertolazzi *Giuseppe* fu Erminio, minore, sotto la p. p. della madre Bianchi Marianna-Caterina di Luigi, dom. a Passirano (Brescia).	Bertolazzi *Giuseppa* fu Erminio, ecc. come contro.
id. id. id.	204180 333943 390750	164,50 507,50 315 —	Romanò Giovanna fu *Carlo*, minore, sotto la p. p. della madre Manzoni Giuseppina di Antonio, ved. di Romanò *Carlo*, dom. a Monza (Milano).	Romanò Giovanna fu *Giuseppe-Carlo*, minore, sotto la p. p. della madre Manzoni Giuseppina di Antonio, vedova di Romanò *Giuseppe-Carlo*, dom. a Monza (Milano).
id. id. id. id.	204181 390748 204182 390749	80,50 154 — 80,50 154 —	Intestazione come sopra, con vincolo di usufrutto.	Intestazione come sopra, con vincolo di usufrutto.
Cons. 3,50 % (1906)	558434	140 —	Brunetti *Teresa* fu Salvatore, moglie di Pani Giovanni, dom. in Roma.	Brunetti *Maria-Teresa-Emilia*, ecc. come contro.
Red. 3,50 %	230807	1127 —	*Pizzocchera* Clelia di Luigi, minore, sotto la p. p. del padre, dom. a Milano.	*Pizzochera* Clelia, ecc. come da contro.
id. id.	257751 437364	157,50 728 —	*Pellegatta* Lucia di Giovanni, minore, sotto la p. p. del padre, dom. in Milano.	*Pelegata* Lucia, ecc. come contro.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Redim. 3,50 %	257752	49 —	Intestazione come prima, con vincolo di usufrutto a favore di *Pellegatta* Giovanni fu Giuseppe, dom. a Milano.	Intestazione come prima, con vincolo di usufrutto a favore di *Pelegata* Giovanni fu Giuseppe, dom. a Milano.
Cons. 3,50 % (1906)	808612	140 —	Longhi *Angelo* di Francesco, minore sotto la p. p. del padre, dom. a S. Giovanni alla Castagna (Como).	Longhi *Angela-Maria*, ecc. come contro.
Certif. di credito all'Ordine 5 %	2146	13935 —	*Beguelin Henriette fu Enrico.*	*Bourquin Angelique-Henriette* fu *Jean Henri, moglie di Beguelin Raoul-Otto, dom. a Lausanne - Svizzera.*
Cons. 3,50 % (1906)	470181	157,50	Badaracco *Domenico* fu Antonio, dom. in San Colombano Certenoli. (Genova).	Badaracco *Benedetto-Domenico*, ecc. come contro.
Redim. 3,50 %	54997	17,50	De Stefano *Marco* fu Francescantonio, minore, sotto la p. p. della madre Maltempo Marianna, ved. di De Stefano Francescantonio dom. a Marcianise, (Caserta).	De Stefano *Mario*, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 30 aprile 1937 - Anno XV

***Il direttore generale:* POTENZA.**

(1433)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 105

Media dei cambi e dei titoli

del 15 maggio 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93,85
Francia (Franco)	85,10
Svizzera (Franco)	434,50
Argentina (Peso carta)	5,765
Austria (Shilling)	3,56
Belgio (Belga)	3,195
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,27
Danimarca (Corona)	4,19
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,7155
Olanda (Fiorino)	10,435
Polonia (Zloty)	360,55
Romania (Leu)	13,9431
Svezia (Corona)	4,8.9
Turchia (Lira turca)	15,1021
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	73,60
Id. 3,50 % (1902)	71,30
Id. 3,00 % (Lordo)	53,45
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,525
Rendita 5 % (1935)	92,775
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,45
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,25
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,35
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,725
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,70
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,725

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 106

Media dei cambi e dei titoli

del 17 maggio 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93,95
Francia (Franco)	85,20
Svizzera (Franco)	434,75
Argentina (Peso carta)	5,78
Austria (Shilling)	3,56
Belgio (Belga)	3,20
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,27
Danimarca (Corona)	4,194
Germania (Reichsmark)	7,6 36
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,721
Olanda (Fiorino)	10,44
Polonia (Zloty)	360,90
Romania (Lue)	13,9431
Svezia (Corona)	4,844
Turchia (Lira turca)	15,1021
Ungheria (Pengo)	5,6264
Grecia (Dracma)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	73,625
Id. 3,50 % (1902)	71,225
Id. 3,00 % (Lordo)	53,375
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,525
Rendita 5 % (1935)	92,85
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,475
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,30
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,375
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,75
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,725
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,775

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa « Il Progresso Agricolo » di Alia (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visto il decreto del Capo del Governo di pari data, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Società cooperativa « Il Progresso Agricolo » di Alia (Palermo);
Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

L'avv. Maurizio Catti fu Ernesto è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Società cooperativa « Il Progresso Agricolo » di Alia (Palermo), ed i signori Pietro Drago fu Vincenzo, Filippo Battaglia fu Rosolino e Vincenzo Cardinale di Lucio sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dell'art. 58 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo II, del ripetuto R. decreto.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 maggio 1937 - Anno XV.

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1531)

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti « S. Sebastiano » di Poggio Moiano (Rieti).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale di depositi e prestiti « S. Sebastiano » di Poggio Moiano (Rieti), ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del Regio decreto-legge indicato;

Dispone:

Il rag. Gennaro Ferraiolo è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale di depositi e prestiti « S. Sebastiano » di Poggio Moiano (Rieti), ed i signori G. Battista Braconi fu Costantino, Fiorino Gentile di Giuseppe e Aurelio Del Vescovo di Vincenzo, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo II, del citato Regio decreto-legge.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 maggio 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1533)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Fuscaldo (Cosenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di Fuscaldo (Cosenza), in liquidazione ed a sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa stessa con la speciale procedura di cui al titolo VII, capo III, del citato Regio decreto-legge;

Dispone:

Il comm. avv. Tommaso Corigliano è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di Fuscaldo (Cosenza) ed i signori Lanzillotta Rodolfo di Giuseppe, Maiorano Vincenzo di Francesco e De Seta Pietro di G. Battista, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 66 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo III, del citato Regio decreto-legge.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 maggio 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1535)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso per titoli e per esami al posto di capo officina per il ferro nella Regia scuola d'arte di Lecce (gruppo B, grado 11°).

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 3 ottobre 1936-XIV, che autorizza l'espletamento dei concorsi durante l'anno 1937-XV per pubblici impieghi;
Visto il decreto Ministeriale 11 aprile 1923-I, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1923, registro 3 Ind. Comm. e Lavoro, foglio n. 240, che approva la pianta organica della Regia scuola artistico industriale di Lecce;
Visto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290;
Visto il R. decreto 31 ottobre 1923-II, n. 2523;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3144;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924-II, n. 969;
Visto il R. decreto-legge 7 gennaio 1926-IV, n. 214;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227;
Visto il R. decreto 28 novembre 1933-XII, n. 1554;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;
Visto il R decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIV, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081;
Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109;

Decreta:

E' indetto il concorso per titoli e per esami al posto di capo officina per il ferro nella Regia scuola d'arte di Lecce (gruppo *B*, grado 11°) con l'annuo stipendio di L. 9300 ed il supplemento di servizio attivo di L. 1800.
I predetti assegni saranno ridotti ai sensi dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, ed elevati ai sensi del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di due anni. In seguito ai risultati del servizio prestato in questo tempo, il capofficina potrà essere confermato stabilmente oppure esonerato.

Il Ministro con decreto non motivato e non sindacabile può negare l'ammissione al concorso.

La domanda di ammissione al concorso, scritta su carta bollata da L. 6 e sottoscritta dal concorrente, il quale dovrà indicare altresì il suo domicilio, dovrà pervenire al Ministero della educazione nazionale (Direzione generale delle antichità e belle arti) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Al presente concorso non sono ammesse le donne.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore competente.

Il limite di età per l'ammissione al concorso è di 18 anni compiuti alla data del presente bando. Il limite massimo è di 45 anni compiuti alla data del bando stesso.

Questo ultimo limite è protratto a 50 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 e che, durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, per i legionari fiumani, per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale.

Per coloro, inoltre, che risultino regolarmente iscritti al P.N.F. senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti fascisti che risultino ininterrottamente iscritti al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento, che fu causa della ferita, i suddetti limiti massimi di età sono aumentati di 4 anni.

Coloro che alla data del presente bando rivestono la qualità d'impiegati civili statali di ruolo e coloro che da almeno due anni prestino effettivo servizio in qualità di dipendenti statali non di ruolo con qualunque denominazione e comprovino con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Ufficio tale qualità, possono partecipare al concorso prescindendo dal limite massimo di età.

Senza limiti di età possono anche partecipare al concorso coloro che si trovino nelle condizioni previste nell'art. 3 del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109;

b) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal Prefetto della Provincia.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato di godimento dei diritti politici;

d) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti per l'anno XV E. F. rilasciato dal segretario federale.

Detto certificato deve essere redatto su carta da bollo da L. 4.

I mutilati e gl'invalidi di guerra o in dipendenza dei fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale sono dispensati dal produrre il documento di cui alla lettera *d*).

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei due Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

I cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica di S. Marino dovranno documentare la loro iscrizione al Partito Fascista Sammarinese mediante certificato firmato dal Segretario di Stato agli affari esteri, mentre i cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovranno presentare certificato d'iscrizione al Partito firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre all'anno, il mese e il giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa continua e non è mai stata interrotta; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

Alla predetta ratifica da parte del Segretario o di uno dei Vice segretari o del Segretario amministrativo del Partito dovranno essere sottoposti anche i certificati dei cittadini sammarinesi che risultino iscritti al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922;

e) certificato di sana costituzione fisica rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto.

Gli invalidi di guerra o i minorati per la causa nazionale o in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle colonie dell'Africa Orientale, devono produrre il certificato dell'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del decreto stesso;

f) certificato generale del casellario giudiziale, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente Autorità giudiziaria;

g) certificato di buona condotta, morale, civile e politica, rilasciato dalla autorità del comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato.

La firma di detta autorità deve essere autenticata dal Prefetto della Provincia;

h) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento. Gli aspiranti ex combattenti e invalidi di guerra, i legionari fiumani e coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, devono produrre copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare, con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, e con le prescritte dichiarazioni integrative.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli dei mutilati o degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dal podestà del Comune in cui essi hanno il domicilio o l'abituale residenza.

Gli aspiranti feriti per la causa nazionale e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produranno i relativi brevetti;

i) stato di famiglia, su carta da bollo da lire 4 rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio e debitamente legalizzato. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano vedovi con prole o coniugati;

l) diploma di licenza da una Scuola o da un Istituto d'arte.

I candidati possono produrre tutti i titoli, che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. I titoli dovranno comprovare principalmente il valore artistico e la capacità didattica del candidato. Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *e*), *f*) e *g*) dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero potrà assegnare al candidato un termine perchè il documento venga regolarizzato. Ove esso non venga restituito con la debita regolarizzazione entro il termine assegnato, il concorrente sarà escluso dal concorso.

Coloro che occupano un posto di ruolo in una Amministrazione dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *f*), *g*), purchè provino la loro qualità con regolare certificato rilasciato dal capo dell'ufficio competente, debitamente autenticato dai superiori gerarchici. Essi inoltre dovranno inviare copia del loro stato di servizio. Gli ufficiali della M. V. S. N. in S.P.E. sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *d*) e *g*), purchè provino la loro qualità con regolare certificato dell'Autorità dalla quale dipendono.

I concorrenti che risiedono nelle Colonie o nei possedimenti italiani ovvero all'estero hanno facoltà di presentare la sola domanda salvo a produrre i documenti entro i trenta giorni successivi al termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco in triplice esemplare, firmato dal candidato, dei documenti e dei lavori presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del candidato stesso.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del termine. Non saranno prese in considerazione le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente e quelle nelle quali si faccia riferimento a documenti e titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero dell'educazione nazionale. E' solo consentito riferirsi a documenti non scaduti e a titoli presentati per concorsi banditi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti per cattedre nei Regi istituti d'istruzione artistica.

I documenti, i titoli ed i lavori non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia

domanda in carta da bollo da lire 6 dichiarando di non aver nulla da eccepire in merito allo svolgimento od all'esito del concorso.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente, e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

A parità di merito si terrà conto dei titoli preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Ferme restando le categorie preferenziali avranno la precedenza nelle categorie medesime, coloro che abbiano prestato a qualunque titolo lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti e, successivamente ad essi, coloro che prestino, comunque lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Il posto sarà conferito al primo classificato nella graduatoria ed, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati seguendo l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare 10 giorni senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924-II, n. 969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 marzo 1937 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(1515)

Concorso per titoli e per esami al posto di capo officina per il legno nella Regia scuola d'arte di Lecce (gruppo B, grado 11°).

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 3 ottobre 1936-XIV, che autorizza l'espletamento dei concorsi durante l'anno 1937-XV per pubblici impieghi;

Visto il decreto Ministeriale 11 aprile 1923-I, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1923, registro 3, ind. Comm. e Lavoro, foglio n. 240, che approva la pianta organica della Regia scuola artistico industriale di Lecce;

Visto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290;
Visto il R. decreto 31 ottobre 1923-II, n. 2523;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3144;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924-II, n. 969;
Visto il R. decreto-legge 7 gennaio 1926-IV, n. 214;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227;
Visto il R. decreto 28 novembre 1933-XII, n. 1554;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIV, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081;
Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109;

Decreta:

E' indetto il concorso per titoli e per esami al posto di capo officina per il legno nella Regia scuola d'arte di Lecce (gruppo *B*, grado 11°) con l'annuo stipendio di L. 9300 ed il supplemento di servizio attivo di L. 1800.

I predetti assegni saranno ridotti ai sensi dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, ed elevati ai sensi del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719;

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di due anni. In seguito ai risultati del servizio prestato in questo tempo, il Capofficina potrà essere confermato stabilmente oppure esonerato.

Il Ministro con decreto non motivato e non sindacabile può negare l'ammissione al concorso.

La domanda di ammissione al concorso, scritta su carta bollata da L. 6 e sottoscritta dal concorrente, il quale dovrà indicare altresì il suo domicilio, dovrà pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle antichità e belle arti) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Al presente concorso non sono ammesse le donne.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale e dal pretore competente.

Il limite di età per l'ammissione al concorso è di 18 anni compiuti alla data del presente bando. Il limite massimo è di 45 anni compiuti alla data del bando stesso.

Questo ultimo limite è protratto a 50 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che, durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, per i legionari fiumani, per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale.

Per coloro, inoltre, che risultino regolarmente iscritti al P.N.F. senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti fascisti che risultino ininterrottamente iscritti al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento, che fu causa della ferita, i suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni.

Coloro che alla data del presente bando rivestono la qualità d'impiegati civili statali di ruolo e coloro che da almeno due anni prestino effettivo servizio in qualità di dipendenti statali non di ruolo con qualunque denominazione e comprovino con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Ufficio tale qualità, possono partecipare al concorso prescindendo dal limite massimo di età.

Senza limiti di età possono anche partecipare al concorso coloro che si trovino nelle condizioni previste nell'art. 3 del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109;

b) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal Prefetto della Provincia.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato di godimento dei diritti politici;

d) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti per l'anno XV E. F. rilasciato dal segretario federale.

Detto certificato deve essere redatto su carta da bollo da L. 4.

I mutilati e gli invalidi di guerra o in dipendenza dei fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale sono dispensati dal produrre il documento di cui alla lettera *d*).

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei due Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

I cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica di San Marino dovranno documentare la loro iscrizione al Partito Fascista Sammarinese mediante certificato firmato dal Segretario di Stato agli affari esteri, mentre i cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovranno presentare certificato d'iscrizione al Partito firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre all'anno, il mese e il giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa continua e non è mai stata interrotta, il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

Alla predetta ratifica da parte del Segretario o di uno dei Vice segretari o del Segretario amministrativo del Partito dovranno essere sottoposti anche i certificati dei cittadini sammarinesi che risultino iscritti al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922;

e) certificato di sana costituzione fisica rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, e da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto.

Gli invalidi di guerra e minorati per la causa nazionale o in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale devono produrre il certificato dell'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del decreto stesso;

f) certificato generale del casellario giudiziale, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

g) certificato di buona condotta, morale, civile e politica, rilasciato dalla autorità del Comune ove il candidato ha il suo domi-

cilio o la sua residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato.

La firma di detta autorità deve essere autenticata dal Prefetto della Provincia;

h) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento. Gli aspiranti ex combattenti e invalidi di guerra, i legionari fiumani e coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, devono produrre copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare, con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, e con le prescritte dichiarazioni integrative.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'Autorità marittima competente.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale, gli invalidi per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dal podestà del Comune in cui essi hanno il domicilio e l'abituale residenza.

Gli aspiranti feriti per la causa nazionale e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti;

i) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio e debitamente legalizzato. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano vedovi con prole o coniugati.

I candidati possono produrre tutti i titoli, che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. I titoli dovranno comprovare principalmente il valore artistico e la capacità didattica del candidato. Sono escluse le opere manoscritte o in bozza di stampa.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *e*), *f*) e *g*) dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero potrà assegnare al candidato un termine perchè il documento venga regolarizzato. Ove esso non venga restituito con la debita regolarizzazione entro il termine assegnato, il concorrente sarà escluso dal concorso.

Coloro che occupano un posto di ruolo in una Amministrazione dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *f*), *g*), purchè provino la loro qualità con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Ufficio competente, debitamente autenticato dai superiori gerarchici. Essi inoltre dovranno inviare copia del loro stato di servizio. Gli ufficiali della M.V.S.N. in S.P.E. sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *d*) e *g*), purchè provino la loro qualità con regolare certificato dell'Autorità dalla quale dipendono.

I concorrenti che risiedono nelle Colonie o nei Possedimenti italiani ovvero all'estero hanno facoltà di presentare la sola domanda salvo a produrre i documenti entro i trenta giorni successivi al termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco in triplice esemplare firmato dal candidato, dei documenti e dei lavori presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del candidato stesso.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del termine. Non saranno prese in considerazione le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente e quelle nelle quali si faccia riferimento a documenti e titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero dell'educazione nazionale. E' solo consentito riferirsi a documenti non scaduti e a titoli presentati per concorsi banditi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti per cattedre nei Regi istituti d'istruzione artistica.

I documenti, i titoli ed i lavori non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta da bollo da L. 6, dichiarando di non aver nulla da eccepire in merito allo svolgimento od all'esito del concorso.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente, e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

A parità di merito si terrà conto dei titoli preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Ferme restando le categorie preferenziali avranno la precedenza nelle categorie medesime, coloro che abbiano prestato a qualunque titolo lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti e, successivamente ad essi, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Il posto sarà conferito al primo classificato nella graduatoria ed, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati seguendo l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924-II, n. 969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 marzo 1937 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(1516)

Concorso per titoli al posto di direttore titolare della Regia scuola per la ceramica di Grottaglie.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 3 ottobre 1936-XIV, che autorizza l'espletamento dei concorsi durante l'anno 1937-XV per pubblici impieghi;

Visto il decreto Ministeriale 29 settembre 1930-VIII, registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 1931-IX, registro 12, foglio 72, che approva la pianta organica della Regia scuola per la ceramica di Grottaglie;

Visto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290;
Visto il R. decreto 31 ottobre 1923-II, n. 2523;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3144;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924-II, n. 969;
Visto il R. decreto-legge 7 gennaio 1926-IV, n. 214;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227;
Visto il R. decreto 28 novembre 1933-XII, n. 1554;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIV, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081;
Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109;

Decreta:

E' indetto il concorso per titoli al posto di direttore titolare della Regia scuola per la ceramica di Grottaglie con l'obbligo dell'insegnamento del disegno professionale e della cultura tecnologica (gruppo *A*, grado 8°) con l'annuo stipendio di L. 16.700 e il supplemento di servizio attivo di L. 3700.

I predetti assegni saranno ridotti ai sensi dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, ed elevati ai sensi del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di due anni. In seguito ai risultati del servizio prestato in questo tempo il direttore potrà essere confermato stabilmente oppure esonerato.

Il Ministro con decreto non motivato e non sindacabile può negare l'ammissione al concorso.

La domanda di ammissione al concorso, scritta su carta bollata da L. 6 e sottoscritta dal concorrente, il quale dovrà indicare altresì il suo domicilio, dovrà pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle antichità e belle arti) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Al presente concorso non sono ammesse le donne.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore competente.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso è di 45 anni compiuti alla data del presente bando.

Questo limite è portato a 50 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 e che, durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, per i legionari fiumani, per coloro che

abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale.

Per coloro, inoltre, che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti fascisti che risultino ininterrottamente iscritti al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento, che fu causa della ferita, i suddetti limiti massimi di età sono aumentati di 4 anni.

Coloro che alla data del presente bando rivestano la qualità di impiegati civili statali di ruolo e coloro che da almeno due anni prestino effettivo servizio in qualità di dipendenti statali non di ruolo con qualunque denominazione e comprovino con regolare certificato rilasciato dal capo dell'ufficio tale qualità, possono partecipare al concorso prescindendo dal limite massimo di età.

Senza limiti di età possono anche partecipare al concorso coloro che si trovino nelle condizioni previste nell'art. 3 del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109;

b) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal Prefetto della Provincia.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato di godimento dei diritti politici;

d) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti per l'anno XV E. F. rilasciato dal segretario federale.

Detto certificato deve essere redatto su carta da bollo da L. 4.

I mutilati e gl'invalidi di guerra o in dipendenza dei fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale sono dispensati dal produrre il documento di cui alla lettera *d*).

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario dei Fasci all'estero, in cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei due Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

I cittadini sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica di S. Marino, dovranno documentare la loro iscrizione al Partito Fascista Sanmarinese mediante certificato firmato dal Segretario di Stato agli affari esteri, mentre i cittadini sanmarinesi residenti nel Regno dovranno presentare certificato d'iscrizione al Partito firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre all'anno, il mese e il giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa continua e non è mai stata interrotta; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

Alla predetta ratifica da parte del Segretario o di uno dei Vice segretari o del Segretario amministrativo del Partito dovranno essere sottoposti anche i certificati dei cittadini sanmarinesi che risultino iscritti al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922;

e) certificato di sana costituzione fisica rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto.

Gli invalidi di guerra e minorati per la causa nazionale o in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale devono produrre il certificato dell'Autorità sanitaria di cui all'articolo 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del decreto stesso;

f) certificato generale del casellario giudiziale, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente Autorità giudiziaria;

g) certificato di buona condotta, morale, civile e politica, rilasciato dalla autorità del comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato.

La firma di detta autorità deve essere autenticata dal Prefetto della Provincia;

h) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento. Gli aspiranti ex combattenti e invalidi di guerra, i legionari fiumani o coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, devono produrre copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare, con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, e con le prescritte dichiarazioni integrative.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale, gli invalidi per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dal podestà del Comune in cui essi hanno il domicilio e l'abituale residenza.

Gli aspiranti feriti per la causa nazionale e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti;

i) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio e debitamente legalizzato. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano vedovi con prole o coniugati;

l) diploma di licenza da una Scuola o da un Istituto d'arte.

Inoltre i candidati possono produrre tutti il titoli, che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. I titoli dovranno comprovare principalmente il valore artistico e la capacità didattica del candidato. Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *e*), *f*) e *g*) dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero potrà assegnare al candidato un termine perchè il documento venga regolarizzato. Ove esso non venga restituito con la debita regolarizzazione entro il termine assegnato, il concorrente sarà escluso dal concorso.

Coloro che occupano un posto di ruolo in una Amministrazione dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *f*), *g*), purchè provino la loro qualità con regolare certificato rilasciato dal capo dell'ufficio competente, debitamente autenticato dai superiori gerarchici. Essi inoltre dovranno inviare copia del loro stato di servizio. Gli ufficiali della M. V. S. N. in S. P. E. sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *d*) e *g*), purchè provino la loro qualità con regolare certificato dell'Autorità dalla quale dipendono.

I concorrenti che risiedano nelle Colonie o nei Possedimenti italiani ovvero all'estero hanno facoltà di presentare la sola domanda salvo a produrre i documenti entro i trenta giorni successivi al termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco in triplice esemplare, firmato dal candidato, dei documenti e dei lavori presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del candidato stesso.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del termine. Non saranno prese in considerazione le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente e quelle nelle quali si faccia riferimento a documenti e titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero dell'educazione nazionale. E' solo consentito riferirsi a documenti non scaduti o a titoli presentati per concorsi banditi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti per cattedre nei Regi istituti d'istruzione artistica.

I documenti, i titoli ed i lavori non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta da bollo da L. 6 dichiarando di non aver nulla da eccepire in merito allo svolgimento ed all'esito del concorso.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente, e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

A parità di merito si terrà conto dei titoli preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Ferme restando le categorie preferenziali avranno la precedenza nelle categorie medesime, coloro che abbiano prestato a qualunque titolo lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti, e successivamente ad essi, coloro che prestino comunque lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Il posto sarà conferito al primo classificato nella graduatoria ed, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati seguendo l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare 10 giorni senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina è dichiarato rinunciatario.

Per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924-II, n. 969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 marzo 1937 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(1517)

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazioni nella costituzione di alcune Commissioni giudicatrici dei concorsi pel conferimento di posti a sanitario condotto.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il precedente decreto 16 febbraio 1937-XV;
Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 89, 1° comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Ritenuta la opportunità di modificare la costituzione di alcune Commissioni giudicatrici dei concorsi per il conferimento dei posti a sanitario condotto;

Decreta:

1. — Per le provincie di Roma, Terni, Viterbo e Frosinone (sede Roma) il comm. dott. Ignazio Benincasa, vice prefetto nell'Amministrazione dell'interno è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto, in sostituzione di S. E. il comm. dott. Giuseppe Massa, nominato prefetto di Siracusa.

2. — Per le provincie di Alessandria e Asti (sede Allessandria) il dott. Ettore Ceruli, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno, è nominato segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto, in sostituzione del dott. Salvatore Li Gotti.

3. — Per le provincie di Messina e Reggio Calabria (sede Messina) il dott. Domenico Gasparri, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno, è nominato segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto, in sostituzione del dott. Pietro Rizzo.

4. — Per la provincia di Pesaro, il dott. Alfonso Chiodo, consigliere nell'Amministrazione dell'interno, è nominato segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto, in sostituzione del dott. Alberto Novello.

5. — Per le provincie di Salerno, Avellino e Benevento (sede Salerno) il dott. Nicola Salvi, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno. è nominato segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto, in sostituzione del dottor Vincenzo Tempesta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 aprile 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(1514)

REGIA PREFETTURA DI PISA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso ai posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Considerato che la levatrice Rometta Bellandi vincitrice del posto di levatrice condotta del comune di S. Luce Orciano non ha accettata la nomina;
Ritenuto che ai termini dell'art. 26 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, e dell'art. 36 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, devesi procedere alla nomina della concorrente dichiarata idonea che segue immediatamente nella graduatoria e che ha chiesto la sede sopraindicata;
Ritenuto che nelle condizioni volute si trova la signora Bozzi Adina;
Vista la graduatoria approvata con decreto prefettizio del 7 settembre 1936, n. 17980;
Visto l'art. 69 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

La signora Bozzi Adina è dichiarata vincitrice del posto di levatrice condotta del comune di S. Luce Orciano.

Il podestà di detto Comune è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Pisa, addì 26 aprile 1937 - Anno XV

Il Prefetto.

(1518)

REGIA PREFETTURA DI FROSINONE

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto il proprio decreto in data 30 settembre 1936-XIV, n. 20799, col quale venivano dichiarate le vincitrici del concorso a 21 posti di levatrici condotte in questa Provincia, e destinate a prestare servizio nelle condotte nello stesso decreto indicate;
Considerato che a seguito di rinunzie da parte di alcune vincitrici verificatesi durante il tempo stabilito dalla legge, si è reso necessario provvedere ad una nuova assegnazione di condotte in base all'ordine di preferenza dalle vincitrici stesse indicate;
Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 24, 25, 26 e 55 del regolamento dei concorsi sanitari approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il predetto decreto con cui venivano dichiarate le vincitrici del concorso a 21 posti di levatrici condotte bandito in data 31 maggio 1935, e destinate a prestare servizio nelle condotte nel medesimo indicate, è così modificato:

1. Baldino Restituta — Cassino.
2. Roazzi Antonia — Anagni.
3. Incerti Maria — Pignataro Interamna.
4. Bolognesi Carmen — Ferentino.
5. Belli Angela — Isola dei Liri.
6. Guizzardi Virginia — Vicalvi.
7. Maggio Annina — Arnara.
8. Maiuri Maria — Arce.
9. Venturini Amelia — Cervaro.
10. Arduini Alessandrina — Roccadarce.
11. Coppola Teresa — Casalattico.
12. Fiore Leonina — Colfelice.
13. Cellini Sofia — Ausonia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali, e per otto giorni all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi contro il presente provvedimento decorre dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Frosinone, addì 12 aprile 1937 - Anno XV

Il Prefetto: VICEDOMINI.

(1545)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.